

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M1
COMPONENTE C1 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3**

Accordo

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*Digitalizzazione delle procedure per edilizia e attività produttive e operatività degli sportelli unici*” – CUP E59G23000010006 – a valere sul Sub-investimento “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*”,

tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica (di seguito “Amministrazione centrale titolare di interventi”) (C.F. 80243510585), con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.116, CAP 00186, legalmente rappresentata dal Capo del Dipartimento, dott. Marcello Fiori, *ivi* domiciliato ai fini del presente Accordo

e

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio - Unioncamere (di seguito “Soggetto attuatore”) (C.F. 01484460587), con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n.21 Cap 00144, rappresentata dal Dr. Giuseppe Tripoli, in qualità di Segretario Generale di Unioncamere, *ivi* domiciliato ai fini del presente Accordo

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”, Componente 1 “*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*”, Sub-investimento 2.2.3 “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*” del PNRR che prevede la digitalizzazione delle procedure

- amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l'accesso per cittadini e imprese e l'operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAP e SUE) favorendo una gestione efficace ed efficiente del back-office, anche attraverso appositi interventi migliorativi della capacità tecnica e gestionale della PA;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
 - il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*»;
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*»;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante «*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*», come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e di riduzione dei divari di cittadinanza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il decreto congiunto del 12 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2021, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con il quale si approva il nuovo Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 nel quale sono indicate le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti;

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il «*Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «*Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99*»;
- il comma 1, dell'art.1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che definisce le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura «*enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*»;
- il comma 2, dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con cui è stabilito che «*le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: "Unioncamere", nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano*»;
- la lettera b), del comma 2, dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che affida alle camere di commercio «*formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale*»;
- il comma 1, dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che definisce Unioncamere «*ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.*»;
- la deliberazione della Sezione controllo Enti n. 78/2011 dell'8 novembre 2011, con cui la Corte dei conti si è espressa in linea con quanto indicato dallo Statuto di Unioncamere, laddove ha

affermato che “L’Unioncamere ha personalità giuridica di diritto pubblico, come espressamente prevede l’art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo novellato dall’art. 7 del D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale nuova formulazione della natura pubblicistica dell’Unioncamere ha, però, una valenza meramente dichiarativa, non essendosi mai dubitato della sua natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro, vigilato dal MISE e soggetto a controllo esterno della Corte dei Conti, come espressamente previsto dal decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68 e, su tale base, dall’art. 13 comma 2 dello Statuto dell’Unione” e che tale orientamento, è stato ribadito dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda, nel Parere reso il 17 settembre 2015, prot. n. 2614/2015 (Affare legale 1110/2015);

- l’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che definisce i principi per procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive e stabilisce che i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 3 dello stesso articolo, esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno";
- il citato art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che hanno affidato alle Camere di commercio il compito di realizzare il portale impresainungiorno.gov.it, attraverso il quale è possibile accedere alla rete nazionale degli Sportelli, e, più in generale, assegnato al Sistema camerale, in un’ottica di sussidiarietà, il compito di supportare i Comuni italiani per la realizzazione dello Sportello unico dell’attività produttive (SUAP), punto singolo di contatto previsto dalla Direttiva servizi dell’Unione europea (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006) anche per ciò che attiene allo Sportello unico per l’edilizia produttiva (SUE);
- l’articolo 25 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante l’«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» che, nel disporre che l’espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi sia assicurato attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, costituisce il punto di raccordo tra la normativa nazionale e quella europea in materia di “Sportello unico”, confermando il principio secondo cui i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, l’esercizio delle relative funzioni, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- il comma 2, dell'art. 9 del DL 77/2021 con il quale si dispone che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati
- il comma 3 dell'art.7 della legge 29 dicembre 1993 n.580 in base al quale *“al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»* ed in particolare l'art. 15 della stessa che disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
- la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, con cui l'ANAC afferma che *“(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico”* e che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre 2022 al n. 2901, con il quale, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Marcello Fiori è stato conferito l'incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 12 ottobre 2022 al n. 2536, con il quale è stato conferito al Cons. Elio Gullo l'incarico di Direttore dell'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione

pubblica;

- il decreto direttoriale del 15 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 26 ottobre 2020 al n. 2390, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Cellesi l'incarico di Dirigente del Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure, oggi Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione;
- la deliberazione n. 11 dell'Assemblea del 29 ottobre 2019 con cui il dott. Giuseppe Tripoli è rinnovato nell'incarico di Segretario Generale di Unioncamere conferito con deliberazione n. 16/2015;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*», che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*»;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l'adozione del «*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023*» della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*» e i rispettivi allegati;
- la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto legge n.80 del 2021 – Indicazioni attuative*»;
- la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*»;
- la Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» che riporta gli elementi essenziali per assicurare la correttezza

- delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'art. 8 punto 3 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022 n. 27 *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
 - la Circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022 n. 28 *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR”*;
 - la Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022 n. 29 *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”*;
 - la Circolare MEF-RGS del 11 agosto n. 30 *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;
 - la Circolare MEF-RGS del 17 ottobre 2022 n. 34 *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
 - il decreto del Capo Dipartimento ID 42872145 del 7 novembre 2022, con cui è stato adottato il Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione;
 - la comunicazione prot. DiPE n. 3209 del 09 giugno 2022, con cui sono pervenute dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica le indicazioni relative agli adempimenti connessi con il CUP per cui:
 - va attivato da parte del DIPE un *“CUP Template, per associare tutti i progetti della misura all'interno di un medesimo contenitore, agevolando allo stesso tempo i soggetti nella generazione del codice, [...] abilitando i diversi soggetti attuatori coinvolti”*;
 - *“ogni soggetto attuatore provveda autonomamente a generare il/i CUP per ciascun progetto d'investimento pubblico, caratterizzato/i da un proprio quadro economico di spesa”*;
 - la Scheda progetto 2.2.3 *“Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”*, approvata con decreto del Capo Dipartimento ID 37393219 del 13 dicembre 2021;
 - il decreto del Capo Dipartimento ID 42946517 del 10 novembre 2022 con cui, a parziale modifica del suddetto decreto sono state ricondotte al Cons. Elio Gullo, Direttore p.t. dell'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione (USD) del Dipartimento della funzione pubblica, quale Ufficio tematicamente competente sul Sub-investimento 2.2.3, la responsabilità del progetto e lo svolgimento delle azioni di coordinamento della pianificazione e programmazione delle attività

connesse, delegando l'ing. Luca Cellesi, Dirigente p.t. del Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione, alla gestione amministrativa e finanziaria delle attività connesse alle procedure di affidamento, gestione, monitoraggio e rendicontazione, ivi incluse le operazioni di pagamento, relative al progetto sopra citato

CONSIDERATO CHE

- il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, dall'Accordo tra le parti discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e, pertanto, entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del sub-investimento 2.2.3 - *Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)* che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;
- il Sub-investimento 2.2.3 è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione a norma degli articoli 15 della legge n. 241 del 1990 e 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;
- il PNRR prevede, per l'attuazione della Missione M1 Componente C1 e la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati a eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese, l'individuazione delle Amministrazioni centrali in qualità di titolari di Intervento;
- con nota prot. DFP n. 76309 dell'11 ottobre 2022, e successiva nota prot. DFP n. 93257 del 20 dicembre 2022, il Dipartimento ha richiesto a Unioncamere di voler presentare una proposta progettuale per la realizzazione delle attività previste sul Sub-investimento 2.2.3, riservandosi, a conclusione dell'analisi *as-is* dei sistemi di gestione telematica dei SUAP e dei SUE, in corso di realizzazione da parte del Dipartimento, di richiedere a Unioncamere la realizzazione di ulteriori attività connesse alle successive fasi di realizzazione del Sub-investimento 2.2.3;

- con nota prot. n. 0002997/U del 1° febbraio 2023, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data con prot. n. 7151, Unioncamere ha trasmesso, a conclusione di numerose interlocuzioni intercorse con l'Amministrazione, il Piano operativo per la realizzazione delle attività di supporto al Sub-investimento 2.2.3 - “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*”;
- l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento ha eseguito, con esito positivo, l'istruttoria e la valutazione del Piano operativo e ha acquisito il parere favorevole dell'Unità di Missione di cui all'ID n. 45038965 del 7 marzo 2023;
- con nota prot. DFP n. 16084 dell'8 marzo 2023, l'Amministrazione ha trasmesso a Unioncamere il suddetto parere favorevole dell'Unità di Missione e trasmesso la bozza di accordo per l'attuazione del sub-investimento, richiedendo altresì a Unioncamere la generazione del CUP di progetto;
- con nota prot. n. 6949/U del 10 marzo 2023, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 17061 del 13 marzo 2023, Unioncamere ha provveduto a comunicare al Dipartimento lo specifico CUP generato e da associare al progetto d'investimento;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato Piano operativo, che si intende integralmente richiamato, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 2

Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del sub-investimento 2.2.3 - *Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali alla realizzazione di un Ecosistema digitale degli

Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) e per le Attività Produttive (SUAP) che assicuri la comunicazione telematica e il trasferimento dei dati tra gli Sportelli e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi, con l'obiettivo di efficientare l'operatività delle Pubbliche Amministrazioni per le attività di competenza in relazione al processo istruttorio.

Art. 3

Soggetto attuatore

1. È individuato quale Soggetto attuatore l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE).

Art. 4

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR Missione M1 Componente C1 sub-investimento 2.2.3. Più specificatamente, lo stesso disciplina i rapporti tra le Parti finalizzati alla realizzazione delle azioni affidate a Unioncamere nell'ambito dei già menzionati obiettivi.
2. Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 5

Termini di attuazione, durata dell'Accordo e referenti

1. Il presente Accordo ha una durata di 40 (quaranta) mesi decorrenti dalla data di stipula con scadenza al completamento fisico e finanziario delle attività descritte nel Piano operativo allegato; le stesse dovranno comunque essere completate entro il 30 giugno 2026.
2. La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
4. I referenti designati dalle Parti sono:
 - per l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'Ing. Luca Cellesi, Dirigente del Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione dell'Ufficio per la Semplificazione e la Digitalizzazione, tematicamente competente, del Dipartimento della funzione pubblica;
 - per il Soggetto attuatore Dr. Andrea Sammarco, Vice Segretario Generale di Unioncamere

(o un suo delegato).

5. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte.

Art.6

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi nel Sistema di Gestione e Controllo;
 - c) rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e europea, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
 - d) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - e) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
 - f) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel documento progettuale, ammesso a finanziamento dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento le eventuali modifiche al Piano operativo;
 - g) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - h) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità

alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;

- i) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- j) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- k) caricare sul sistema informatico di cui al punto k) i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- l) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale di cui al punto k) nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- m) a trasmettere all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- n) assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo del Piano operativo;
- o) vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;

- p) vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- q) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- r) garantire la realizzazione operativa del progetto, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti all'investimento/sub-investimento di competenza;
- s) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi;
- t) a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018);
- u) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale titolare di interventi, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- v) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target e milestone realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- w) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai

controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

- x) ad inoltrare le Richieste di rimborso - a cadenza almeno bimestrale - all'Amministrazione centrale titolare di interventi con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- y) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- z) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Amministrazione centrale titolare di interventi;
- aa) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione centrale titolare di interventi riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- bb) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione centrale titolare di interventi, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- cc) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

- dd) fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti europei e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi e per tutta la durata del progetto;
- ee) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di interventi sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione centrale titolare di interventi in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- ff) rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento e conformarsi alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento per il perseguimento dell'obiettivo comune.

Art. 7

Obblighi in capo all' Amministrazione centrale titolare di interventi

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi si obbliga a:
 - a) assicurare la supervisione complessiva del sub-investimento 2.2.3;
 - b) rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241;
 - c) garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - d) assicurare l'utilizzo del sistema informatico, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), necessario alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;

- e) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Amministrazione centrale titolare di interventi e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- f) informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- g) assicurare la gestione finanziaria del Sub investimento e garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- h) informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione centrale titolare di interventi dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 8

Oneri finanziari e procedura di rimborso al Soggetto attuatore

1. Le Parti concordano che, per la realizzazione delle attività oggetto del Piano operativo allegato al presente Accordo, sia previsto un importo complessivo di euro 22.759.264,00 (ventiduemilionesettecentocinquantanovemiladuecentosessantaquattro/00).
2. Le Parti concordano che, a fronte di ulteriori attività che, come in premessa, si prevede di assegnare a Unioncamere nel corso dell'esecuzione del Sub-investimento "*Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)*", l'importo di cui sopra sarà oggetto di nuovo accordo tra le Parti.
3. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
4. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
5. L'Amministrazione centrale titolare di interventi, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, rende disponibile al Soggetto attuatore una quota di anticipazione pari al 10% dell'importo indicato all'articolo 4, comma 4 del presente Accordo.
6. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa del progetto), ferme restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa, sono

assegnate al Soggetto attuatore nei limiti delle disponibilità di cassa dell'Amministrazione centrale titolare di interventi e in ragione delle rendicontazioni presentate dal Soggetto attuatore stesso.

7. Le procedure di rimborso al Soggetto attuatore saranno assicurate secondo le modalità previste all'interno del Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.).
8. Le Parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Art. 9

Monitoraggio e rendicontazione della spesa e di milestone e target

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione specifica relativa al conseguimento di milestone e target (ove previsti) e a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare con cadenza bimestrale tramite il sistema informatico, la Richiesta di rimborso all'Amministrazione centrale titolare di interventi comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dall'Amministrazione centrale titolare di interventi e nella relativa manualistica allegata.
3. Le spese incluse nelle Richieste di rimborso del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione centrale titolare di interventi. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e su milestone e target (ove previsti) in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 10

Variazioni del Piano operativo

1. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al Piano operativo che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Amministrazione centrale titolare di interventi entro 15 giorni dalla proposta.
2. L'Amministrazione centrale titolare di interventi si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Piano operativo non autorizzate e di darne tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore.
3. L'Amministrazione centrale titolare di interventi si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Piano operativo che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore.
4. Le modifiche al Piano operativo non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 11

Riduzione o revoca delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del PNRR, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai Piani operativi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Art. 12

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione centrale titolare di interventi, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 13

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo. Tali dati saranno trattati dalle Parti mediante sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Art. 14

Affidamenti a fornitori

1. Per lo svolgimento delle attività previste, il Soggetto attuatore, oltre ad avvalersi del sistema camerale italiano e delle società in-house di sistema, può incaricare propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali e europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

Art. 15

Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 16

Risoluzione per inadempimento

1. L'Amministrazione centrale titolare di interventi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione centrale titolare di interventi degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Art. 17

Diritto di recesso

1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti della controparte qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 18

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione centrale titolare di interventi devono avvenire per il tramite del domicilio digitale delle Parti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
- Accordo, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale certificata (PEC) del documento firmato digitalmente da entrambe le Parti
 - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale certificata (PEC) con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 19

Disposizioni Finali

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme europee e nazionali di riferimento.

Art. 20

Efficacia

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente dalle Parti e, ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e della Circolare del MEF-RGS n.28 del 4 luglio 2022 (*“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR”*), è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione centrale titolare di
interventi
Capo del Dipartimento della Funzione
Pubblica
Dott. Marcello Fiori

Per il Soggetto attuatore
Unione Italiana delle Camere di commercio –
Unioncamere
Segretario Generale
Dott. Giuseppe Tripoli